

CAMERA DEI DEPUTATI N. 904

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DURAND DE LA PENNE

Presentata il 2 marzo 1959

Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 12 novembre 1955, n. 1137, ha il pregio di aver disciplinato in modo unitario l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e di aver inoltre introdotto il principio dell'avanzamento normalizzato, pienamente rispondente all'interesse del servizio in quanto evita i dannosi ristagni di carriera, consente un sistematico rinnovamento dei ruoli e permette ai più meritevoli di raggiungere i più alti gradi della gerarchia militare.

Tuttavia una legge così complessa ed innovatrice, pur risultando pienamente funzionale, in seguito all'esperienza fornita dalla sua pratica applicazione, è parsa suscettibile in qualche punto di modificazioni, introdotte con le leggi 3 febbraio 1957, n. 34, e 27 febbraio 1958, n. 295.

Allo stato attuale ritengo che sia necessario apportare ancora alla citata legge n. 1137, qualche altra modifica di non grande rilievo allo scopo di renderla meglio rispondente alle esigenze della difesa e di contemperare, ove possibile, gli interessi dell'Amministrazione con quelli degli ufficiali.

Alle predette finalità mira l'unita proposta di legge, che mi onoro sottoporre alla vostra approvazione e di cui mi accingo ad illustrare brevemente i singoli articoli.

L'articolo 40 della legge n. 1137, stabilisce che l'ufficiale di grado superiore a tenente o grado corrispondente, che non abbia compiuto il periodo di comando o di attribuzioni specifiche perchè non destinato alla relativa carica o esonerato da essa, con determinazione del Ministro, è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento quando rientri nell'aliquota di scrutinio.

Si verifica però che molti ufficiali, specialmente dei gradi più elevati, pur essendo riconosciuti pienamente idonei all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, di fatto non vengono chiamati a ricoprire le relative cariche, perchè trovandosi prossimi ai limiti di età, non potrebbero avvantaggiarsi del possesso delle condizioni di avanzamento ai fini della loro promozione nel servizio permante effettivo; in tali casi, perciò, l'Amministrazione, tenendo conto del limitato numero di destinazioni utili all'avanzamento, ritiene opportuno far esercitare il comando o le attribuzioni specifiche ad ufficiali meno anziani.

Non sarebbe, però, equo considerare non idonei all'avanzamento, e per ragioni estranee alla loro idoneità, ufficiali giunti ai gradi elevati attraverso numerose selezioni e continue prove di capacità professionale; ma, nello stesso tempo, non risponderebbe a

criteri di giustizia che detti ufficiali, non essendo in possesso delle condizioni di avanzamento e quindi non rientrando nelle aliquote di scrutinio, rimanessero in servizio permanente effettivo fino ai limiti di età, mentre i parigrado in possesso delle predette condizioni dovrebbero correre l'alea di essere collocati in soprannumero, e quindi a disposizione, ai sensi dell'articolo 48 della legge di avanzamento.

Per le suesposte considerazioni appare necessario aggiungere un comma all'articolo 40 della legge (articolo 2 della presente proposta) che preveda la possibilità di considerare « non prescelto per l'avanzamento » l'ufficiale giudicato idoneo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, ma di fatto non chiamato alla relativa carica; detto ufficiale verrebbe collocato *a disposizione* con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di determinazione dell'aliquota di valutazione nella quale era compreso.

In definitiva, secondo la nuova formulazione dell'articolo 40, l'ufficiale potrebbe trovarsi in una delle seguenti posizioni:

a) idoneo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, ha ricoperto la relativa carica per la prescritta durata;

b) non idoneo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, perché non destinato alla relativa carica o esonerato da essa;

c) idoneo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, ma di fatto non chiamato a ricoprire la relativa carica.

Nel successivo articolo 7, inteso a modificare l'articolo 101 della legge, è inoltre previsto che gli ufficiali « non prescelti » possano essere valutati e promossi nell'*a disposizione*, dando così un giusto riconoscimento ad ufficiali che hanno fornito continue prove di capacità nel corso della loro carriera.

Secondo la legge vigente le vacanze occorrenti per raggiungere il numero di promozioni fisse stabilite dalle tabelle si formano, principalmente, al 31 dicembre di ogni anno collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali idonei, non iscritti in quadro di avanzamento, *nell'ordine inverso della graduatoria di merito compilata per l'anno* (articolo 48, commi 3° e 4°).

Detti ufficiali sono nuovamente valutati dopo il loro collocamento in soprannumero; qualora dichiarati non idonei oppure idonei ma non iscritti in quadro sono collocati a disposizione; in quest'ultima posizione possono conseguire una promozione e quindi essere

collocati in ausiliaria con la pensione del grado superiore.

Invece gli ufficiali che si trovano in una *posizione intermedia* nella graduatoria di merito, e quindi risultano più meritevoli rispetto ai colleghi che li seguono in graduatoria, sono sempre rivalutati (pur avendo scarse possibilità di promozione) finché colpiti dai limiti di età, vengono collocati in ausiliaria.

L'articolo 3 della proposta — che modifica principalmente i commi 3° e 4 dell'articolo 48, ma sostituisce tutto l'articolo per ragioni pratiche — tende a far collocare in soprannumero *a domanda* gli ufficiali nell'*ordine della graduatoria di merito*: se non vi sono affatto domande o non ve ne sono in numero sufficiente, si procede al collocamento in soprannumero d'ufficio, nell'ordine inverso della graduatoria di merito.

La modifica ha quindi lo scopo di rendere possibile la promozione nell'*a disposizione* degli ufficiali più meritevoli, mentre attualmente hanno la possibilità di essere promossi nella posizione suddetta gli ufficiali ultimi iscritti nella graduatoria di merito.

L'articolo 4 che modifica il primo comma dell'articolo 75 della legge, tende a far considerare ai fini dell'avanzamento come imbarcati su navi della Marina militare in armamento o in riserva anche gli ufficiali piloti e quelli che seguono corsi di pilotaggio, mentre secondo la formulazione attuale usufruiscono di tale agevolazione solo gli ufficiali osservatori e quelli che seguono corsi di osservazione aerea. In proposito preciso che nella espressione « ufficiale addetti al servizio aeronavigante » rientrano sia i piloti che gli osservatori di aereo.

Con un comma da aggiungere all'articolo 75 viene inoltre previsto che lo stesso beneficio concesso ai piloti ed osservatori è esteso agli ufficiali specialisti di elicottero; ciò si è reso necessario in seguito alla costituzione dei reparti elicotteri, di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 247.

Secondo l'articolo 87, ultimo comma della legge, i sottotenenti di vascello e i tenenti dei Corpi Sanitario, di Commissariato e delle Capitanerie di porto che per motivi di servizio o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio frequentano il corso superiore o sostengono gli esami con ritardo, qualora superino il corso superiore o gli esami predetti, riprendono il posto che ad essi sarebbe spettato se avessero sostenuto le prove al loro turno.

Con l'articolo 5 il beneficio in questione viene esteso agli ufficiali che frequentano il

corso superiore o sostengono gli esami con ritardo per *infermità* od *invalidità* debitamente accertate (anche se non dipendenti da cause di servizio); e ciò per non danneggiare ufficiali che hanno ritardato la loro preparazione professionale per motivi indipendenti dalla loro volontà.

Secondo l'articolo 89 della legge gli ufficiali subalterni del Genio navale e delle Armi navali che non abbiano potuto completare gli studi in due anni, sono ammessi a completarli in tre: però essi vengono aggregati al corso successivo. Coloro che non completano gli studi neppure in tre anni sono collocati a domanda nel ruolo speciale oppure sono collocati in congedo d'autorità.

L'articolo 6, con cui viene aggiunto un comma all'articolo 89 della legge, stabilisce una eccezione in favore degli ufficiali che non abbiano potuto completare gli studi nel periodo previsto per motivi di servizio o per *infermità* od *invalidità* debitamente accertate; questi ufficiali, conseguita la laurea, riprenderanno il proprio posto in ruolo. La norma è perciò analoga a quella prevista per gli ufficiali di cui all'articolo 87 della legge, da modificare secondo l'articolo 5 della presente proposta.

Con l'articolo 7 inteso a modificare l'articolo 101 della legge, si prevede la possibilità di promuovere nell'*a disposizione* gli ufficiali

considerati *non prescelti* per l'avanzamento nel servizio permanente effettivo, come accennato a proposito della modifica all'articolo 40 (vedasi articolo 2 della presente proposta).

Gli articoli 109 e 118 della vigente legge di avanzamento stabiliscono di massima requisiti analoghi per l'avanzamento rispettivamente nell'*ausiliaria* e nella riserva. Tuttavia l'articolo 109, ultimo comma, contiene una eccezione a favore dei soli ufficiali dell'*ausiliaria*, stabilendo che per la prima promozione in tale posizione non occorrono condizioni.

L'articolo 8 della presente proposta stabilisce, con opportuna norma di carattere transitorio ispirata a motivi di equità, che gli ufficiali della Marina nella riserva, che non abbiano conseguito alcuna promozione dopo il loro collocamento in *ausiliaria*, in base al testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, possono ottenere una promozione anche se non in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 118 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Onorevoli colleghi! Per le ragioni sopra illustrate confido che vorrete concedere la vostra approvazione alla presente proposta di legge, tanto più che essa non arrecherà nuovi o maggiori oneri per l'Erario.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, modificata dalle leggi 3 febbraio 1957, n. 34, e 27 febbraio 1958, n. 295, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti articoli.

ART. 2.

All'articolo 40 è aggiunto il seguente comma:

« L'ufficiale di grado superiore a capitano o grado corrispondente, che sia stato giudicato idoneo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche dalla competente Commissione di avanzamento, ma che non sia stato effettivamente chiamato alla relativa carica, quando sia compreso nell'aliquota di ruolo è considerato a tutti gli effetti « non prescelto per l'avanzamento »; egli è collocato a disposizione con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di determinazione dell'aliquota di valutazione nella quale era compreso ».

ART. 3.

L'articolo 48 è sostituito dal seguente:

« Qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilite dalle tabelle, il Ministro, al 31 dicembre dell'anno stesso, forma le vacanze ancora occorrenti con l'osservanza delle seguenti norme.

Nei gradi oltre i quali non si consegue avanzamento, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali aventi maggiore permanenza nel grado e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici, gli ufficiali idonei, non iscritti in quadro di avanzamento, che ne facciano domanda, nell'ordine della graduatoria di merito compilata per l'anno. Nel caso che non vi siano domande, o che queste siano inferiori al numero delle vacanze da formare, vengono collocati in soprannumero agli organici gli ufficiali idonei, non iscritti in quadro di avanzamento, nel-

l'ordine inverso della graduatoria di merito compilata per l'anno.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali idonei all'avanzamento a scelta, non iscritti in quadro, che ne facciano domanda, nell'ordine della graduatoria di merito compilata per l'anno, appartenenti al grado immediatamente superiore a quello in cui occorrono le vacanze, e promuovendo altrettanti ufficiali di tale ultimo grado. Nel caso che non vi siano domande, o che queste siano inferiori al numero delle vacanze da formare, vengono collocati in soprannumero agli organici, nell'ordine inverso della graduatoria di merito compilata per l'anno, gli ufficiali idonei all'avanzamento a scelta, non iscritti in quadro, appartenenti al grado immediatamente superiore a quello in cui occorrono le vacanze e promuovendo altrettanti ufficiali di tale ultimo grado.

Gli ufficiali che intendono essere collocati in soprannumero ai sensi dei precedenti commi terzo e quarto devono presentare la relativa domanda entro il mese di settembre dell'anno per il quale sono stati valutati.

Se nel grado immediatamente superiore a quello in cui occorre formare le vacanze non è previsto avanzamento, le vacanze nel grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali del grado superiore aventi maggiore permanenza nel grado, e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età, e promuovendo altrettanti ufficiali del grado in cui occorrono le vacanze.

Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del secondo e sesto comma del presente articolo sono trasferiti nella posizione di « a disposizione » al termine di due anni, sempre che non siano stati già raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente.

Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo sono nuovamente valutati dopo il loro collocamento in soprannumero; a tal fine, sono compresi nell'aliquota di ruolo che viene stabilita dal Ministro nell'anno successivo a tale collocamento. Qualora dichiarati non idonei oppure idonei ma non iscritti in quadro, gli ufficiali anzidetti sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro per il quale sono stati nuovamente valutati. Ove, nei casi previsti dall'articolo 31, non si faccia luogo alla formazione del

quadro di avanzamento, gli ufficiali anzidetti, sempre che nel frattempo non siano stati dichiarati non idonei, sono valutati nuovamente di anno in anno, sino all'anno nel quale si forma il quadro successivo al loro collocamento in soprannumero, e, qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro stesso ».

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 75 è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali addetti al servizio aeronavigante e gli ufficiali che seguono corsi di pilotaggio e di osservazione aerea sono, ai fini dell'avanzamento, considerati come imbarcati su navi della Marina militare in armamento o in riserva ».

Al citato articolo 75 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« È altresì computabile come imbarco su navi della Marina militare in armamento o in riserva, ai fini dell'avanzamento, il servizio prestato presso i reparti elicotteri dagli ufficiali specialisti di elicottero ».

ART. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 87 è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti di vascello e i tenenti dei Corpi indicati al precedente comma che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per infermità od invalidità debitamente accertate, frequentino il corso superiore o sostengano gli esami con ritardo, qualora superino il corso superiore o gli esami predetti sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero frequentato il corso superiore o sostenuto gli esami a loro turno ».

ART. 6.

All'articolo 89 è aggiunto il seguente comma:

« I provvedimenti di cui all'ultima parte del terzo comma ed ai commi 4° e 5° del presente articolo non si applicano agli ufficiali che non hanno potuto completare gli studi nel periodo previsto per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione, o per infermità od invalidità debitamente accertate ».

Il presente articolo si applica anche agli ufficiali che avrebbero dovuto completare gli studi a partire dalla sessione autunnale dell'anno accademico 1955-56.

ART. 7.

L'articolo 101 è sostituito dal seguente:
« Gli ufficiali a disposizione, idonei all'avanzamento o « non prescelti per l'avanzamento » nel servizio permanente effettivo possono essere valutati e promossi ad anzianità al grado superiore a quello col quale furono collocati a disposizione, dopo che siano stati promossi i pari grado che li precedevano nel ruolo di provenienza e che siano in servizio permanente. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione, ovvero, ai sensi dell'articolo 54, debba rinnovarsi il giudizio di avanzamento in seguito ad annullamento di precedente giudizio di non idoneità ».

ART. 8.

Gli ufficiali della Marina nella riserva, che non abbiano conseguito alcuna promozione, dopo il loro collocamento in ausiliaria, in base alle disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, possono ottenere una promozione anche se non in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 118 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.